



TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione II civile

Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg. magistrati:

dott. Antonio Sammarro	Presidente
dott. Andrea Palma	Giudice
dott.ssa Germana Maffei	Giudice rel.

sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che ~~Capparella Adolfo~~ rappresentato e difeso dall'avv. ~~XXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXX~~ chiede la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di
cessazione degli effetti civili del matrimonio n.588/2021, quanto al
collocamento della minore ~~XXXXXXXXX~~ ed alla misura dell'assegno di
mantenimento in favore dei figli, ivi pattuito dalle parti;

rilevato che la resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Noto, ha
eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giurisdizionale italiana, in favore
del Tribunale cantonale Svizzero e, nel merito, il rigetto della domanda;

osserva quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla richiesta di stabilire una nuova
regolamentazione in ordine all'esercizio responsabilità genitoriale, al
collocamento ed al mantenimento della minore ~~XXXXXXXXX~~ attualmente residente e
domiciliata in Svizzera, ~~XXXXXXXXX~~(cantone di Zugo), a modifica della
precedente, stabilita dal Tribunale di Cosenza, su istanza congiunta delle parti.

Secondo l'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, l'unico
criterio per stabilire la competenza giurisdizionale di uno stato membro per le
domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore è quello della
residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda.

La normativa applicabile per l'esercizio della suddetta responsabilità, inoltre, in
forza della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la

l. 18 giugno 2015 n. 101, ai sensi dell'art. 17 della stessa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore .

La giurisdizione su tali domande, quindi, spetta all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. un., 19/04/2021, n.10243).

Si intende per residenza abituale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale del minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione.

Inoltre, ai fini della possibilità di escludere l'applicazione del criterio cogente della residenza abituale del minore è necessaria una esplicita accettazione della giurisdizione anche sulla materia della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi, accettazione che deve essere esplicitamente e inequivocamente intervenuta alla data in cui il giudice è stato adito o al momento della formazione del contraddittorio, dovendo altrimenti ritenersi non derogabile il criterio esclusivo della residenza abituale del minore.

La proposizione di difese e di domande riconvenzionali non integra tale piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime solo la legittima esplicazione del diritto di difesa.

Nella specie, quindi, pacifico che la minore sia residente in Svizzera ed ivi domiciliata, svolgendovi il percorso di studi e di formazione - come si evince dai documenti depositati in giudizio dalla resistente nonché dalla precisa richiesta di parte ricorrente di autorizzare il trasferimento della stessa in Italia - la giurisdizione non può ritenersi utilmente radicata presso l'autorità giudiziaria adita.

Neppure può dirsi che le parti abbiano espressamente scelto il foro nazionale o

che l'accordo raggiunto nel corso del precedente procedimento di divorzio congiunto svolto innanzi all'intestato Tribunale abbia determinato una accettazione espressa della giurisdizione italiana (ai sensi e sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 10 del suddetto regolamento), da ritenersi estesa anche al presente procedimento, stante l'autonomia dei due giudizi.

A ciò ci aggiunga che il provvedimento giudiziale depositato da parte ricorrente non reca alcuna traduzione giurata, il che osta alla verifica del tenore delle domande ivi proposte nonché della decisione cui è addivenuta l'autorità giudiziaria svizzera.

Deve essere, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità adita.

Tenuto conto della natura in rito della decisione, nonché del fatto che le parti avevano adito congiuntamente il Tribunale italiano in sede di divorzio, si ritiene sussistano ragioni tali da giustificare le spese di lite.

Pqm

- Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- Compensare le spese di lite.

Così deciso in Cosenza, all'esito della camera di consiglio del 3.10.2022

Il Presidente

Antonio Sammarro

il Giudice rel.

Germana Maffei